



**COMUNE DI
SAN MAURIZIO CANAVESE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DELLE
AREE MERCATALI**

**NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

del _____

TITOLO I

NORME DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sull'area mercatale comunale nonché sulle altre aree destinate alle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi del Titolo III, capo I, punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento, si intende:
 - a. per **commercio su aree mercatali**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, compresa l'attività di vendita esercitata mediante strutture fissate permanentemente al suolo, salvo che si tratti di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita di carburanti per autotrazione o di commercio collaterale;
 - b. per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o no, destinata, anche stagionalmente, all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione d'alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
 - c. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - d. per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee), come individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n.626-3799, e articolate con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
 - e. per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale;
 - f. per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli e per gli operatori turnanti;
 - g. per **settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare;
 - h. per **sub-settori merceologici**, le segmentazioni interne al settore alimentare;

- i. per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale a prescindere dal fatto che abbia potuto o no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia. Nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;
- j. per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
- k. per **commerciante**, l'operatore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
- l. per **operatore**, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;
- m. per **operatore turnante (turnista)**, l'operatore che esercita l'attività commerciale in mercati diversi su posteggi assegnati a turno;
- n. per **produttori agricoli**, gli imprenditori agricoli singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile, riscritto dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228, in possesso di partita Iva ed iscrizione nell'apposito registro della C.C.I.A.A.;
- o. per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p. per **spuntista**, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- q. per **area espositiva**, l'area destinata agli espositori di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento;
- r. per **delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare in sua vece;
- s. per **autorizzazione di tipologia A** si intende l'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni;
- t. per **autorizzazione di tipologia B** si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

Articolo 3 – Riferimenti normativi

- **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114**, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28**, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- **Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799**, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- **Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32 – 2642**, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;

- **Delibera della Giunta Regionale n. 47-2981 del 14-05-2001** modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 02.04.2001;
- **Delibera della Giunta Regionale n. 50-3471 del 09-07-2001**, modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 02.04.2001;
- **Delibera della Giunta Regionale n. 85-4869 del 17-12-2001** modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 02.04.2001;
- **D.G.R. n.86-4861 del 17-12-2001** Indicazioni attuative della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001;
- **Legge 59/1963 e D.Lgs. 228/2001** relativi alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- **Ordinanza del Ministero della Salute** 3 aprile 2002 " Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- **Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000** relativo al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Articolo 4 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 114/98.
2. Il presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definisce le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento dei mercati in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni del presente regolamento.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 5 - Tipologie di aree per l'esercizio del commercio su area pubblica svolto mediante l'utilizzo di un posteggio

1. Ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, sono definite le seguenti tipologie di aree, per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche;
 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile (come definite al comma 1, lettera d, capo II titolo III, Allegato A, D.G.R. 2 aprile 2001 N. 32-2642);
 - Aree di sosta prolungata;
 - Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

2. Per l'esatta identificazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche, di cui ai punti sopraccitati, si rimanda alle allegate planimetrie.
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree, potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, previa adozione, da parte del competente Responsabile, di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 6 – Esercizio del commercio su area pubblica svolto in modo itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.L.gs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - Aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
 - Centro storico, aree interne ed esterne al perimetro dell'area mercatale nei giorni di mercato, portici, fronte chiese e cimitero, e nel raggio di 500 mt. di distanza da luoghi di culto.
 - nelle tratte comunali delle Strade Provinciali ad eccezione delle aree di sosta prolungata di cui al successivo art. 16 comma 2
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
6. Durante l'esercizio del commercio in forma itinerante dovranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.
7. Durante l'attività di vendita in forma itinerante dovrà sempre essere rispettato il vigente Codice della Strada.

Articolo 7 – Vendita diretta su area pubblica da parte di produttori agricoli

1. Si considerano agricoltori agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile, come riscritto dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228, in possesso di partita IVA ed iscrizione nell'apposito registro della C.C.I.A.A.;
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica appositamente riservata è subordinata alla presentazione di comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001, che deve contenere oltre alle generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi di indicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti venduti e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della

comunicazione stessa. Copia della comunicazione deve essere esibita a richiesta dei preposti alla vigilanza.

3. L'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli avviene sulla base di apposito bando comunale, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i.
4. Le aree espressamente riservate agli imprenditori agricoli non possono essere occupate, nemmeno in spunta, da operatori di altre categorie. Non è consentito agli imprenditori agricoli di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali di altre categorie.
5. Per gli imprenditori agricoli non costituisce assenza la mancata disponibilità di prodotto causata da calamità naturali, purché adeguatamente comprovate, nella delimitazione territoriale, stabilita nella comunicazione al Comune, ove sono poste le produzioni.
6. L'imprenditore agricolo che eserciti la vendita in forma itinerante, è soggetto all'ottemperanza degli stessi disposti di cui al comma 2, ed è tenuto altresì al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 114/98, il Dirigente, o suo delegato, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni – tipologia A - nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica di cui alla successiva Parte IV, art. 14.
2. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante – tipologia B - a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.
3. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì la concessione di posteggio agli imprenditori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 228/01.

Articolo 9 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro i trenta giorni successivi al periodo massimo di sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, deve contenere:
 - l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;

- il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
4. Le domande pervenute al Comune fuori termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni tipo A

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo A sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente l'indicazione:
 - dell'ufficio competente alla gestione della pratica;
 - dell'oggetto del procedimento;
 - della persona responsabile del procedimento;
 - dell'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - del termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1, iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 11– Autorizzazioni di tipo A - norme specifiche

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni, e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - il numero dell'area mercatale;
 - il numero del posteggio;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - il possesso dei requisiti morali previsti professionali nel caso di settore merceologico, alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42 – 29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 10.

Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo B e procedimento di rilascio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo B è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/98 e della D.G.R. 32 – 2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, per quanto applicabili. Nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 13 – Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - l'indirizzo di residenza;
 - il tipo di autorizzazione;
 - il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - codice fiscale;
 - la partita I.V.A.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche (di cui al punto 1, comma 1 del precedente art. 5)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. Nel Comune è all'attualità presente una sola area di cui all'art. 28. comma 1, lettera A) del Decreto Legislativo 114/98, nella quale si svolge il mercato settimanale, meglio esplicitata nel prospetto che segue:

AREA N. 1

UBICAZIONE:	SAN MAURIZIO C.SE	P.zza Marconi
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MERCOLEDI'	
PERIODO:	dal 1 gennaio al 31 dicembre	
AREA DI VENDITA	planimetria allegata	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:		N. BANCHI
ALIMENTARI (carni-salumi-formaggi- prodotti di gastronomia/freschi-dolciumi vari)		10
ORTOFRUTTICOLI e PRODOTTI STAGIONATI		9
PESCE		2

NON ALIMENTARI		46
PRODUTTORI		7
TOTALE		74

4. Le dimensioni di ciascun posteggio e la relativa numerazione sono così individuate:

AREA N. 1
ELENCO POSTEGGI

N.p.	merceologia	rete elett	rete idric	rete fognaria
1	ALIMENTARE	SI	SI	SI
2	ALIMENTARE	SI	SI	SI
3	ALIMENTARE	SI	SI	SI
4	ALIMENTARE	SI	SI	SI
5	ALIMENTARE	SI	SI	SI
6	ALIMENTARE	SI	SI	SI
7	ALIMENTARE	SI	SI	SI
8	ALIMENTARE	SI	SI	SI
9	PRODUTTORE AGRICOLO	SI	SI	SI
10	PESCE	SI	SI	SI
11	PESCE	SI	SI	SI
12	ALIMENTARE	SI	SI	SI
13	ALIMENTARE	SI	SI	SI
14	ORTOFRUTTA	NO	NO	NO
15	ORTOFRUTTA	NO	NO	NO
16	ORTOFRUTTA	NO	NO	NO
17	ALIMENTARE	NO	NO	NO
18	ORTOFRUTTA	NO	NO	NO
19	ORTOFRUTTA	NO	NO	NO
20	ORTOFRUTTA	NO	NO	NO
21	ORTOFRUTTA	NO	NO	NO
22	ORTOFRUTTA	NO	NO	NO
23	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
24	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
25	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
26	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
27	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
28	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
29	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
30	NON ALIMENTARE	SI	SI	SI
31	NON ALIMENTARE	SI	SI	SI
32	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
33	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
34	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
35	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
36	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO

37	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
38	NON ALIMENTARE	SI	SI	SI
39	NON ALIMENTARE	SI	SI	SI
40	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
41	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
42	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
43	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
44	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
45	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
46	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
47	NON ALIMENTARE	SI	SI	SI
48	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
49	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
50	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
51	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
52	NON ALIMENTARE	SI	SI	SI
53	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
54	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
55	NON ALIMENTARE	SI	SI	SI
56	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
57	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
58	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
59	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
60	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
61	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
62	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
63	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
64	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
65	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
66	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
67	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
68	NON ALIMENTARE	NO	NO	NO
69	PRODUTTORI AGRICOLI	NO	NO	NO
70	PRODUTTORI AGRICOLI	NO	NO	NO
71	PRODUTTORI AGRICOLI	NO	NO	NO
72	PRODUTTORI AGRICOLI	NO	NO	NO
73	PRODUTTORI AGRICOLI	NO	NO	NO

74	PRODUTTORI AGRICOLI	NO	NO	NO
----	---------------------	----	----	----

Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda-offerta, le aree mercatali sono strutturate nelle seguenti tipologie merceologiche con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:

- alimentari con servizi: tutte le merceologie che necessitano di infrastrutturazione (allacciamento elettrico, idrico, scarichi fognari), quali a puro titolo di esempio: prodotti carnei, formaggi e latticini, gastronomia, ecc.;
- alimentari senza servizi: tutte le merceologie che non necessitano dei predetti servizi, quali a puro titolo di esempio: ortofrutta, prodotti confezionati, ecc.;
- alimentari ittici: tutti i prodotti ittici, che necessitano di ulteriore infrastrutturazione (griglie di scarico liquidi, pavimentazione specifica, ecc.);
- non alimentare;
- produttori agricoli.

Articolo 15 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile (di cui al punto 2, comma 1 del precedente art. 5)

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari settori e/o merceologie, sono state definite le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile, di cui al prospetto seguente:

AREA n. 2

UBICAZIONE:	SAN MAURIZIO C.SE CENTRO STORICO	SAN MAURIZIO C.SE CENTRO STORICO
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	terza domenica di ottobre	seconda domenica di aprile *
AREA DI VENDITA:	vedi planimetria allegata	vedi planimetria allegata
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:		
ALIMENTARI NON ALIMENTARI	180 posteggi di cui: 80% per prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura trattandosi di fiera istituita ai sensi della L.R. 47/85 e 20% per operatori commerciali	70 di cui il 50% riservate a prodotti agricoli ed artigianali e 50% per operatori commerciali
TOTALE	36 per operatori commercio	35 per operatori commercio

* la data potrà subire la variazione di una settimana qualora in tale domenica ricada la festività di Pasqua.

2. Le aree riservate agli operatori commerciali sono occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Leg.vo n. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. Tali concessioni non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata dello svolgimento della manifestazione.
3. Le modalità di partecipazione e i criteri per la definizione della graduatoria per l'ammissione sono definite nel Titolo III, Capo II, comma 1, lettera d), dell'allegato A alla D.G.R. N. 32-2642 del 02.04.2001 e s.m.i.

Articolo 16 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche (di cui al punto 3, comma 1, del precedente art. 5)

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 17 del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche di questi, da destinare allo svolgimento, con sosta prolungata, dell'attività del commercio su aree pubbliche.
2. Le aree sono state in dettaglio identificate e risultano ubicate:
 - area di mq. 24 (8 x 3 m.) situata sulla piazza antistante la Chiesa Parrocchiale della Fraz. Malanghero, lato edificio scolastico, per la sosta di n. 2 operatori commerciali, per l'offerta di merci appartenenti al settore alimentare e/o non alimentare;
 - area di mq. 48 (16 x 3 m.) situata in Fraz. Ceretta, lungo la via Alla Parrocchia, sul piazzale antistante la sede dell'associazione G.R.C. Ceretta Insieme, lato edificio scolastico, per la sosta di n. 4 operatori commerciali, per l'offerta di merci appartenenti al settore alimentare e/o non alimentare;
 - area di mq. 24 (8 x 3 m.) situata sul sedime a parcheggio della Via XXV Aprile, ang. Viale Europa, per la sosta di n. 2 operatori commerciali, per l'offerta di merci appartenenti al settore alimentare e/o non alimentare;
 - area di mq. 48 (16 x 3 m.) situata sul sedime a parcheggio in Via Gabrielli;
3. Le aree sono occupate dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Leg.vo n. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale, con cadenza quotidiana e fino ad un massimo di 5 ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane od alternate.
4. Gli operatori che occupino le aree di cui ai punti precedenti, dovranno comunque osservare le norme vigenti in materia, ivi comprese quelle igienico-sanitarie, di disturbo della quiete pubblica, e non dovranno altresì recare pregiudizio alcuno alla viabilità o ai sedimi occupati, con particolare riferimento alla pulizia degli stessi.

Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Responsabile del Servizio Commercio, può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che hanno titolo, almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Art. 18 – Individuazione ed istituzione di altri mercati

1. Potranno essere istituiti nuovi mercati, sulla base della normativa vigente, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica, degli agricoltori e dei consumatori a livello provinciale e comunale, nonché con i rappresentanti dei mercati già esistenti sul territorio comunale.

2. Nella deliberazione dovranno essere indicati tutti i tratti distintivi del mercato ossia: ubicazione, estensione, periodicità, suddivisione in settori merceologici, eventuali specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi e la loro dimensione ed eventuali aree di sosta interna riservati agli operatori.
3. Alla deliberazione dovrà essere allegata la cartografia idonea a definire le caratteristiche sopra esposte.

TITOLO II

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

PARTE VI – PREMESSA

Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su area pubblica è all'attualità ricompreso nei limiti dell'area n. 1 indicata nel precedente articolo 14.
2. Nelle immediate vicinanze dell'area di mercato sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci o per la loro copertura/protezione, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 20 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D. Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area P.zza Marconi – SAN MAURIZIO C.SE, così come individuato dall'articolo 14 del presente regolamento, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su area pubblica istituito con deliberazione del Podestà n. 73 del 13.08.1937 e successive variazioni apportate con delibere della Giunta Comunale n. 415 del 28.08.96 e n. 206 del 21.04.97.

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione urgente temporanea del mercato

attraverso una ordinanza motivata, contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

1. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse. In questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 23 – Orario mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
Mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal 1 gennaio al 31 dicembre)
2. Dopo l'inizio dell'orario di vendita (8.00) non è consentita l'occupazione fuori dal posteggio di merci o altre attrezzature.
3. I concessionari di posteggio dovranno occupare il suolo pubblico entro le ore 7.30 onde consentire, l'assegnazione giornaliera ai cosiddetti spuntisti, presenti in quella giornata, secondo quanto stabilito dal successivo art. 28 del presente regolamento. Entro tale orario sarà consentito agli operatori sistemare i banchi, le attrezzature e le merci. Il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1,5 ora dell'orario di chiusura delle vendite e pertanto entro le ore 14.30.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12.30 pena il conteggio dell'assenza, fatti salvi i casi di forza maggiore, documentati.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo stesso mercato potrà tenersi regolarmente il medesimo giorno qualora lo stesso giorno risulti inserito nell'ambito del calendario delle deroghe all'obbligo di chiusura festiva previsto per gli esercizi del commercio su area privata; il mercato potrà altresì essere anticipato o posticipato, su richiesta delle rappresentanze dell'area mercatale. Sarà sempre anticipato o posticipato nel caso ricada nel giorno del Natale, Capodanno, Ferragosto.
6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto devono essere collocati, come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza nella corsia più esterna individuata come quella di sicurezza.

Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 5.00 alle ore 15.00 di ogni mercoledì è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio ad ognuno assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 26 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata agli imprenditori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate ad imprenditori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
6. la concessione del posteggio dei produttori agricoli non può essere ceduta se non con la cessione dell'intera azienda produttiva.

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 23, comma 3, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, comma 2, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 8.00.
4. Tale assegnazione è riservata, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato

al Titolo IV, Capo II, Sezione I e capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata, in base alle annotazioni, sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
 6. Tale graduatoria risulta suddivisa fra gli operatori del settore non alimentari ed alimentare, e nell'ambito di quest'ultimo settore, gli stessi risultano suddivisi ulteriormente nei sub-settori:
 - a) prodotti alimentari caseari, gastronomici, freschi, salumi, dolci, nonché i prodotti carnei ed ittici;
 - b) ortofrutticoli – prodotti alimentari conservati/stagionati: per la cui corretta manipolazione/conservazione non occorrono, ai sensi delle norme sanitarie, strutture allacciate alle reti tecnologiche;
 7. L'assegnazione quindi, al fine di garantire omogeneità di trattamento di tutti gli operatori commerciali e per garantire un funzionale svolgimento dell'attività di vendita dell'intera area mercatale, sarà effettuata utilizzando il criterio di appartenenza di ogni operatore, per le merci che pone in vendita, ad uno dei due settori merceologici, e, nell'ambito del settore alimentare, con specifico riferimento al sub-settore di cui ai sopra citati punti a) e b).
 8. Qualora, per l'assegnazione temporanea di posteggio ad operatore alimentarista non fosse presente alcun soggetto appartenente al sub-settore di competenza, si procederà all'assegnazione del posteggio attingendo dai nominativi inseriti nell'altro sub-settore dalla graduatoria alimentaristi.
 9. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia (alimentare o non alimentare) ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia, fatti salvi i requisiti igienico sanitari.
 10. La graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza settimanale per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
 11. Nel caso di situazioni paritetiche, la priorità sarà definita in base all'anzianità dell'operatore.
 12. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
 13. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini di della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
 14. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
 15. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di n. 3 autorizzazioni.
In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso

- mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
16. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 25.
 17. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
 18. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
 19. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili esclusivamente ai produttori che avranno maturato il più alto numero di presenze.
 20. Ai fini delle assegnazioni giornaliera, di cui al comma precedente, il Comune predispose apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data, prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica e, in caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso il Servizio Attività Produttive.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.

Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 31 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 42 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 23, comma 1. Le presenze e le assenze, come annotate dagli agenti preposti alla vigilanza, sono trascritte su apposito registro consultabile dagli operatori presso il Servizio Attività Produttive del Comune, negli orari di apertura al pubblico.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzino il posteggio loro assegnato, per ciascun anno solare, per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate. La decadenza della concessione di posteggio¹, come chiarito nei Criteri Regionali, opera pertanto a partire dalla diciottesima assenza.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc..) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale. Le certificazioni o documentazioni attestanti la malattia, dovranno essere prodotte entro il termine di 3 giorni dal verificarsi dell'assenza. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, potranno essere valutate le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, e comunque non oltre il termine massimo di dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
4. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificate previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessioni di posteggio, non è rilevante ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
5. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
6. Gli imprenditori agricoli, a causa delle mancanza di prodotti stagionali, posso assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
7. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
8. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dell'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.L.gs. 114/98, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali e debitamente comprovati.

Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 42 del presente regolamento, provvedono alle comunicazioni/rilevazioni settimanali delle presenze degli operatori mercatali, inoltrandole al Servizio Attività Produttive, affinché questo provveda al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 30.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, il Servizio Attività Produttive provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza della concessione di posteggio all'interessato, che comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa
La comunicazione stessa verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITA' DI VENDITA

Articolo 34 – Obblighi dei venditori

1. **esclusivamente nel giorno del mercoledì per consentire l'apertura al pubblico con orario 10-12.30.**
2. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
3. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
5. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 35 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, in genere, non dovranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento, oltre il posteggio assegnato.
2. Su richiesta, potrà essere consentito agli operatori del settore non alimentare (posteggi dal n. 23 al n. 68) e ai posteggi assegnati ai produttori agricoli (posteggi dal n. 69 al n. 74), un oggetto delle tende di copertura fino a cm. 50 oltre il limite esterno del posteggio assegnato, previo versamento del corrispondente importo relativo all'occupazione suolo pubblico e qualora ciò non sia pregiudizievole per l'ampliamento della corsia di sicurezza.

Rimane tassativo invece, per i posteggi dal n. 1 al n. 22, il rispetto del filo che delimita il margine più esterno della corsia di sicurezza. Su richiesta, e previo versamento del corrispondente importo relativo all'occupazione suolo pubblico, potrà essere consentito a tali operatori, qualora si trovino nella necessità di proteggere le merci con strutture di copertura, un ampliamento massimo di mt. 0,50 della profondità del posteggio esclusivamente nella parte retrostante del medesimo (arretramento delle strutture di vendita) in modo tale da rispettare con le coperture, il limite esterno del posteggio. In nessun caso sarà consentito un oggetto dal filo del posteggio assegnato, che riduca la corsia di sicurezza.

Su richiesta e previo versamento del corrispondente importo relativo all'occupazione suolo pubblico, potrà infine essere consentito esclusivamente agli operatori del settore non alimentare titolari dei posteggi dal n. 31 al n. 68, un oggetto più ampio rispetto al limite sopra indicato, qualora le strutture di copertura siano collocate in modo tale da garantire che dalla verticale del punto estremo più basso non intercorra una distanza dal suolo inferiore a mt. 3,00. Non potrà essere recato pregiudizio alle strutture di terzi.

3. Nell'attività di vendita, è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
4. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
5. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 36 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1,00 dal suolo.

Articolo 37 – Divieti di vendita

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nel settore merceologico indicato sull'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 38 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati e sviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte imprenditori agricoli e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 39 – Atti dannosi agli impianti del mercato

1. Gli operatori mercatali non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

Articolo 40 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 41 – Furto, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti ed incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 42 – Preposti alla Vigilanza

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono: il Comando di Polizia Municipale, il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale:
 - sovrintendere al regolare svolgimento dei mercati;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare i disposti del presente Regolamento.

Articolo 43 – Delegati o Commissioni di mercato

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 5 delegati, con un minimo di un rappresentante per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed un rappresentante per gli imprenditori agricoli.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - uno stesso operatore non può essere eletto delegato in più aree di mercato comunali;
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - in caso di decadenza di un delegato, subentra il supplente per la medesima area ;
 - nel caso non sia possibile ricorrere al supplente, gli operatori appartenenti all'area merceologica, potranno nominare un altro rappresentante.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 44 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. Per quanto attiene alla violazione degli obblighi previsti dal Regolamento Comunale per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, viene fatto espresso rinvio ai disposti del Regolamento medesimo ed alla disposizione del Responsabile del competente Servizio Finanziario per la sospensione o la revoca del diritto di occupazione del posteggio medesimo.

Articolo 46 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. Chiunque violi le disposizioni relative alla disciplina delle modalità di vendita, uso dell'area mercatale e delle attrezzature di vendita, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ex art. 7/bis del TUEL approvato con D.lgs 267/00.
4. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può predisporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i provenienti derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.